

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**"EX-ALLIEVI ISTITUTO TECNICO AGRARIO DIONISIO ANZILOTTI DI PESCIA"**

**Art. 1.** – È costituita in Pescia (PT) l'Associazione denominata "Ex-Allievi Istituto Tecnico Agrario Dionisio Anzilotti" come libera Associazione, apolitica, senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice civile, nonché del presente Statuto.

**Art. 2.** – Lo scopo principale dell'Associazione "Ex-Allievi Istituto Tecnico Agrario Dionisio Anzilotti", di seguito denominata Associazione, è, nel rispetto delle leggi vigenti, quello di mantenere vivo il ricordo della scuola che ha concorso alla formazione degli ex studenti e a tal fine costituire un collegamento duraturo istituto/ex allievi; ha, inoltre, lo scopo:

- di incoraggiare e favorire qualsiasi attività mirata alla promozione dell'immagine dell'Istituto Agrario "D. Anzilotti"
- di conservare e promuovere tra gli ex-allievi rapporti di amicizia e di collaborazione;
- di favorire e sostenere iniziative a integrazione dell'attività educativa e formativa dell'Istituto;
- di facilitare il collegamento dei diplomati col mondo del lavoro, mediante lo scambio di esperienze e competenze;
- di promuovere e organizzare corsi, convegni, stage ed ogni altra iniziativa ritenuta utile per favorire l'aggiornamento permanente;
- di promuovere attività ed iniziative a favore di studenti che frequentano l'Istituto.

L'Associazione può aderire a qualsiasi associazione, ente o sodalizio, con scopi affini o analoghi e promuovere il collegamento con Associazioni di ex-allievi degli altri ITAS, per svolgere azioni di comune interesse.

A tal fine l'Associazione può organizzare, promuovere o offrire il patrocinio a:

incontri, convegni, dibattiti, seminari ed ogni qualsiasi altra forma di espressione culturale, corsi di aggiornamento e di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca nel campo dell'agricoltura e dell'ambiente; può, inoltre, stampare, distribuire, porre in vendita libri e pubblicazioni, produrre, acquistare, distribuire, proiettare filmati, registrazioni ed ogni altro tipo di riproduzione visiva o sonora.

**Art. 3** – L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportuno.

**Art 4** - Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione, come SOCI ORDINARI, tutti gli ex-allievi dell'Istituto che ne facciano richiesta e che si impegnino al rispetto dello Statuto e degli scopi dell'Associazione, i Presidi, i Professori e, comunque, tutto il personale che ha prestato servizio nell'Istituto. Possono essere ammessi anche senza qualifica di ex allievi:

- come SOCI ONORARI le persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito meriti verso l'Associazione o concorso a dare lustro all'Istituto;
- come SOCI SOSTENITORI le persone fisiche o giuridiche che abbiano sostenuto l'Associazione con il versamento a suo favore di una somma minima deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo;

L'ammissione dei soci onorari e sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di soci solo previo consenso dei genitori e comunque non godono dei diritti di voto in assemblea.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto ed il rispetto della civile convivenza.

**Art. 5.** - L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo, ovvero da uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati. In tale domanda il richiedente dovrà menzionare il proprio nome, cognome, indirizzo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

**Art. 6.** – La qualifica di socio diverrà effettiva previo il pagamento della quota sociale. Al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale e il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei garanti.

**Art. 7.** - Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale, a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo scritto, diffida, sospensione temporanea, espulsione, radiazione dall'Associazione. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni.

**Art. 8.** - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e ad essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Tali diritti sono esercitabili solo dai soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea stessa.

**Art. 9.** – La qualifica di socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale;
- Espulsione o radiazione;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

### **Patrimonio sociale e bilancio**

**Art. 10.** – Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate, purché di natura lecita.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 11.** – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere un rendiconto economico e finanziario che deve essere presentato all'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 Giugno dell'anno successivo per l'approvazione. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta, per poter essere consultato da ogni associato.

L'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoga o a fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 L. 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **L'Assemblea**

**Art. 12.** – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

**Art. 13.** – L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci con diritto di voto, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui art.15.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

La convocazione va fatta a cura del Consiglio direttivo tramite avviso scritto od altre forme di comunicazione, indicante la data e l'ora di prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno ed il luogo di adunanza da comunicare almeno otto giorni prima ad ogni socio.

**Art. 14.** – L'assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 marzo. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 8:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno;
- approva le linee generali del programma di attività;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- elegge gli organismi direttivi alla fine del mandato o in seguito alla dimissione degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza tra nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione. Nel caso di cui sopra, l'Assemblea elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre membri, che effettui le operazioni inerenti elezioni.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, ed in sua assenza od impedimento, nell'ordine, dal Vice Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età, il quale nomina un segretario verbalizzante in caso di assenza del Segretario.

Il verbale delle riunioni dell'Assemblea deve essere firmato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario. Quest'ultimo provvederà a raccogliere e conservare i verbali in apposito registro. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

**Art. 15.** – Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un decimo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 24.

**Art. 16.** – L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

### **Il Consiglio direttivo**

**Art. 17.** – Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri.

Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti due terzi dei membri che lo compongono.

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci.

**Art. 18.** – Il Consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

**Art. 19.** – Il consiglio direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei Soci.

- il Vice Presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni.

- il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice Presidente;

- il Tesoriere: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

**Art. 20.** – Compiti del Consiglio direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- stabilire gli importi delle quote annuali dei soci ordinari e sostenitori;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

**Art. 21.** - Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta ogni sei mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, su convocazione del Presidente. Possono essere invitati alle riunioni, con voto consultivo, il Preside dell'Istituto ed il Presidente del Consiglio d'Istituto in carica.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi ne fa le veci.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età tra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 22.** – I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che, ingiustificatamente, non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere dopo un anno di assenza dai lavori del consiglio.

Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, dove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio.

#### **Pubblicità degli atti**

**Art. 23.** – Le deliberazioni assembleari, degli altri organismi sociali e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione. I soci possono consultarli.

#### **Scioglimento dell'Associazione**

**Art. 24.** – La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque per scopi di utilità generale, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci.

#### **Disposizioni finali**

**Art. 25.** – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.